



## Ufficio Atti Normativi

### **REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA**

*(Emanato con D.R. n. 951/98-99 del 5 maggio 1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 20 dell' 8 maggio 1999 e successive modificazioni, e integralmente sostituito con D.R. n. 1440 del 10 agosto 2007; pubblicato nel B.U. n. 70)*

#### **ART. 1– Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, e le altre norme generali di funzionamento delle Scuole di Dottorato di ricerca attivate presso l'Università degli Studi di Siena.

#### **ART. 2 – Scuole di Dottorato di Ricerca**

1. Il Rettore istituisce con proprio decreto Scuole di Dottorato di Ricerca (di seguito Scuole), della durata non inferiore a tre anni, su proposta delle Strutture scientifiche, sentito il parere del Comitato Scientifico di Ateneo di cui all'Art. 6 e del Nucleo di Valutazione di Ateneo, previa delibera del Senato Accademico.
2. Le Scuole sono attivate per 3 anni accademici e possono essere rinnovate per i successivi cicli triennali, previa valutazione positiva del Comitato Scientifico di Ateneo, del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico.
3. I corsi hanno inizio il 1° ottobre o, in alternativa, il 1° novembre di ciascun anno, secondo quanto proposto dai singoli Collegi dei Docenti e deliberato dal Senato Accademico.  
Nelle Scuole di dottorato di Ricerca dell'Area medica il Collegio dei Docenti propone al Senato Accademico l'eventuale deroga alla data di inizio dei corsi limitatamente agli iscritti che debbano concludere il corso di specializzazione e comunque non oltre il 31 dicembre.

#### **ART. 3 – Requisiti delle Scuole di Dottorato di Ricerca**

1. Ai fini dell'istituzione/rinnovo delle Scuole di Dottorato di ricerca sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) denominazione coerente con il complesso dei percorsi formativi attivati;
  - b) tematiche scientifiche sufficientemente ampie e riferite ai settori scientifico-disciplinari rappresentati nella Scuola. È possibile l' articolazione in percorsi formativi diversificati (sezioni), in relazione alle diverse tematiche scientifiche trattate, tali da garantire aggregazioni di competenze, strutture e risorse nel rispetto dell'unitarietà degli obiettivi formativi della Scuola e con l'intento di promuovere la massima integrazione possibile, sia nei programmi didattici sia nei progetti di ricerca, tra le varie sezioni.
  - c) Collegio dei docenti composto da un congruo numero di docenti, di cui cinque dell'Università degli Studi di Siena, delle aree scientifiche di riferimento dei corsi, comunque non inferiore a dieci, anche appartenenti a Enti e Istituzioni diverse;
  - d) disponibilità di adeguate risorse e di specifiche strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi documentate in apposito piano finanziario;

- e) un Direttore responsabile dell'organizzazione complessiva della Scuola;
- f) un Coordinatore per ciascun percorso formativo (sezione) eventualmente attivato;
- g) programmi di attività didattiche e scientifiche, articolati in 60 crediti formativi universitari per ciascun anno di corso, che possono essere attribuiti a seguito della proficua frequenza a lezioni e seminari, attività di laboratorio, presentazione di lavori (paper), stesura della tesi e ad altre attività formative.
- h) numero minimo di ammissibili a ciascuna Scuola non inferiore a sei;
- i) dotazione minima di borse di studio, acquisita anche attraverso finanziamenti esterni, non inferiore a tre per ciascun ciclo, salvo diversa disposizione del Senato Accademico;
- j) presenza di un numero di docenti di riferimento proporzionato a quello dei dottorandi presenti, con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area scientifica di riferimento dei corsi;
- k) collaborazione documentata e riconosciuta con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;
- l) capacità di proiezione internazionale, supportata da accordi con Enti di Ricerca e Università europee e extraeuropee che prevedano di norma lo svolgimento di parti del percorso formativo in più sedi e il riconoscimento dei crediti acquisiti;
- m) previsione di valutazioni intermedie e finali dei dottorandi.

#### **ART. 4 – Adesione a Dottorati di Ricerca istituiti in altra università**

1. L'adesione a Dottorati di Ricerca istituiti in altre Università può essere proposta dalle Strutture scientifiche o da singoli docenti, se a titolo personale; la proposta deve contenere il programma del Dottorato, nonché l'eventuale apporto richiesto all'Università di Siena o al singolo docente;
2. Le proposte di adesione avanzate dalle strutture scientifiche sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Comitato Scientifico di Ateneo di cui all'Art. 6.
3. Per l'adesione di singoli docenti, è richiesto il nulla osta della struttura didattica e scientifica di afferenza e la relativa comunicazione al Senato Accademico.

#### **ART. 5 – Valutazione delle Scuole di dottorato di ricerca**

1. Il Senato Accademico individua le modalità della valutazione triennale delle Scuole, nel rispetto dei requisiti previsti dall'Art. 3, avvalendosi del Nucleo di Valutazione e del Comitato Scientifico di Ateneo.

#### **ART. 6 – Comitato scientifico di ateneo per il dottorato di ricerca**

1. È istituito un Comitato Scientifico di Ateneo per il Dottorato di Ricerca, composto da esperti di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale.
2. Il Comitato Scientifico di Ateneo, dura in carica tre anni; è designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore ed è rinnovabile.
3. Sono compiti del Comitato:
  - a) esprimere parere sulle proposte di istituzione di nuove Scuole;
  - b) esprimere parere sull'eventuale soppressione delle Scuole;
  - c) procedere alla valutazione triennale delle Scuole;
  - d) sottoporre al Senato Accademico la relazione triennale sullo stato delle Scuole;
  - e) svolgere funzioni di Garante per i dottorandi riguardo all'andamento dei corsi;

- f) promuovere attività extracurricolari interdisciplinari;
- g) attribuire il Premio per la migliore tesi di Dottorato, di cui al successivo art. 15
- h) esprimere pareri su titoli e corsi di dottorato congiunti di cui al successivo art. 20.

### **ART. 7 – Collegio dei docenti**

1. Il Collegio dei docenti deve rappresentare la comunità scientifica di riferimento delle Scuole e si compone di docenti, di cui cinque appartenenti all'Università degli Studi di Siena, con consolidata esperienza di ricerca e con produzione scientifica qualitativamente e quantitativamente certificabile.
2. Il Collegio dei docenti è nominato dal Rettore all'atto della istituzione o del rinnovo della Scuola. Eventuali nuove afferenze o esclusioni saranno proposte dal Collegio stesso e sottoposte al Rettore.
3. Sono compiti del Collegio:
  - a) proporre al Rettore il rinnovo della Scuola, alla sua scadenza triennale, con il parere favorevole delle Strutture scientifiche interessate;
  - b) procedere annualmente all'organizzazione delle attività formative espresse in crediti formativi universitari;
  - c) verificare l'aggiornamento del sito web della Scuola;
  - d) proporre annualmente al Rettore la capacità formativa massima (numero massimo di dottorandi ammissibili), le modalità delle ammissioni dei dottorandi alla Scuola e i nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice;
  - e) deliberare sui titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione alla Scuola nel rispetto dei vincoli di cui al successivo art. 13;
  - f) individuare idonee forme di tutorato formativo dei dottorandi nonché i docenti di riferimento;
  - g) proporre al Rettore l'eventuale esclusione dei dottorandi dai corsi per comprovati e gravi motivi;
  - h) proporre l'istituzione del Master Scientifico Culturale di cui all' art. 19;
  - i) assegnare la tesi di Dottorato agli studenti in modo che l'attività ad essa connessa risulti compatibile con le altre attività formative e in tempo utile per la sua compilazione;
  - j) proporre al Rettore la composizione della Commissione esaminatrice degli esami finali;
  - k) stilare l'elenco dei candidati per il conseguimento del titolo finale, corredato da giudizi sintetici sulla personalità scientifica dei medesimi, sulla base del parere della Commissione di cui alla lettera j);
  - l) individuare al suo interno il Direttore della Scuola;
  - m) individuare i Coordinatori delle Sezioni ove presenti;
  - n) assicurare forme di ascolto nei confronti dei dottorandi in merito allo svolgimento delle attività;
  - o) proporre convenzioni e contratti che si riferiscano alle attività della Scuola.
4. Per le competenze non espressamente indicate, si applica, per analogia, quanto disposto nel Regolamento Didattico di Ateneo in materia di Comitati per la didattica.

### **ART. 8 – Direttore della Scuola di Dottorato**

1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti che lo sceglie fra i suoi membri. Egli dura in carica per un triennio accademico e può essere rieletto.
2. Sono compiti del Direttore:
  - a) convocare e presiedere il Collegio dei docenti;
  - b) inviare al Rettore le proposte e le delibere del Collegio dei docenti;

- c) dare esecuzione alle delibere del Collegio dei docenti;
- d) delegare eventualmente compiti ai Coordinatori di Sezione;
- e) garantire, congiuntamente con i Coordinatori di Sezione, il rispetto dei tempi di inizio e termine delle attività formative, del bando di ammissione, delle valutazioni in itinere e di quelle finali.

#### **ART. 9 – Coordinatore di sezione o percorso formativo**

1. Il Coordinatore di Sezione è nominato dal Collegio dei docenti delle Scuole di Dottorato articolate in Sezioni per un triennio accademico e può essere confermato.
2. È compito del Coordinatore proporre al Collegio dei Docenti l'organizzazione delle attività didattico-scientifiche specifiche della Sezione, comunque in armonia con quelle generali della Scuola.

#### **ART. 10 – Consiglio della scuola di dottorato di ricerca**

1. Il Consiglio della Scuola, che ha compiti consultivi, si compone di tutti i docenti che vi insegnano e di una Rappresentanza dei dottorandi, in misura di uno per ogni sezione, laddove presente.

#### **ART. 10 bis – Giunta della scuola di dottorato**

1. Il Collegio dei docenti può istituire una Giunta esecutiva composta dal Direttore, dai Coordinatori delle Sezioni e da Rappresentanti dei dottorandi, uno per ogni sezione, designati direttamente dai dottorandi presenti nel Consiglio. La Giunta esecutiva viene convocata e presieduta dal Direttore e lo affianca in tutti i suoi compiti.

#### **ART. 11 – Norme relative ai docenti dell'università di Siena**

1. I docenti dell'Università di Siena possono far parte di un solo Collegio dei docenti sia che esso abbia sede in Siena, sia che abbia sede in altra Università. Possono tuttavia partecipare ad attività di un secondo Dottorato, purché non come membri del Collegio dei docenti.
2. La partecipazione alle attività di una Scuola dell'Ateneo o di Dottorati di altri Atenei, fa parte del carico didattico del docente ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **ART. 12 – Diritti e doveri dei Dottorandi**

1. Durante il primo anno i dottorandi hanno l'obbligo di assicurare la presenza continuativa nella sede, salvo eccezionali esigenze di ricerca e/o formative motivate e formalmente autorizzate dal Collegio dei docenti.
2. Entro la fine del primo anno, al dottorando viene assegnato un docente di riferimento che lo segue nella sua attività di ricerca.
3. L'Ateneo incentiva la mobilità dei dottorandi, anche attraverso incrementi della borsa di studio di cui al comma 6 dell'Art. 18 e con la stipula di apposite convenzioni a carattere nazionale o internazionale, ove sia previsto il riconoscimento dei crediti acquisiti.
4. Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
5. Ai dottorandi di ricerca di area medico-clinica può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti ed in accordo con il responsabile della struttura clinica ove si

svolge la formazione, una attività di tipo assistenziale, integrativa e necessaria allo svolgimento dell'attività di ricerca che deve rimanere comunque l'attività predominante e caratterizzante. Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico ed in accordo con l'Azienda Universitaria-Ospedaliera.

6. Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di Dottorato anche in soprannumero, a condizione che il Dottorato cui partecipino riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. Possono, altresì, essere ammessi in soprannumero, previa delibera del Collegio dei Docenti e purché risultanti idonei nella graduatoria di merito, i cittadini extracomunitari residenti all'estero, i titolari di borse assegnate da Ministeri o da Enti pubblici di ricerca, o da altri soggetti espressamente ritenuti qualificati dal Senato Accademico.
7. È consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei casi di maternità o prestazione del servizio militare o grave documentata malattia.
8. In caso di mancata partecipazione del dottorando alle attività formative per un periodo di durata superiore a trenta giorni, senza giustificato motivo, per l'intero periodo di assenza è sospesa l'erogazione della borsa di studio.
9. Il Senato Accademico, considerate le disponibilità finanziarie, valuta la possibilità di deliberare forme di finanziamento di progetti di ricerca autonomi dei dottorandi.
10. Tutti i dottorandi, nel rispetto delle regole d'accesso stabilite autonomamente da ogni Dipartimento e secondo le esigenze derivanti dal programma di ricerca concordato con il Collegio dei Docenti, hanno il diritto di usufruire delle strutture di ricerca di tutti i dipartimenti che concorrono alle attività formative della Scuola di Dottorato. Tra tali dipartimenti i dottorandi, all'atto dell'iscrizione al primo anno, esercitano un'opzione ai fini dell'esercizio attivo e passivo del diritto di voto dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento.
11. È prevista l'esclusione dell'iscritto dalla Scuola, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di:
  - a) giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza o in caso di gravi inadempimenti del dottorando nelle attività di formazione;
  - b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera, senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
  - c) assenze ingiustificate.
12. L'esclusione dal corso comporta l'interruzione dell'erogazione della borsa di studio.

### **ART. 13– Ammissioni**

1. Possono accedere ai Dottorati e alle Scuole, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea di II livello (laurea specialistica/laurea magistrale/laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
2. L'Università disciplina, con appositi bandi, le modalità di ammissione assicurando un'ideale valutazione comparativa dei candidati, nonché la pubblicità degli atti. Le modalità per lo svolgimento delle ammissioni sono proposte dal Collegio dei docenti in tempo utile per la pubblicazione del bando e potranno prevedere prove di esame e/o consistere nell'esame del progetto di ricerca, saggi, titoli o lettere di presentazione.
3. Nelle domande per l'ammissione alle Scuole di Dottorato, che possono essere presentate anche per via telematica, deve essere indicata la Sezione per la quale si opta.

4. Prima dello svolgimento dell'esame di ammissione, il Collegio dei docenti stabilisce la ripartizione, tra le Sezioni che compongono la Scuola, dei posti e delle borse di studio disponibili.
5. A seguito della dichiarazione da parte delle Scuole della capacità formativa massima, sarà possibile ammettere alla Scuola, in deroga a quanto previsto dal bando, un numero di dottorandi fino alla concorrenza del numero massimo di posti sostenibili dichiarati.
6. Per le ammissioni ai Dottorati e alle Scuole sono emanati dal Rettore e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana uno o più bandi, in modo da consentire il completamento delle procedure di ammissione con la consegna dei verbali entro il 15 settembre per le Scuole il cui inizio dei corsi è previsto al 1 ottobre e entro il 15 ottobre per le Scuole il cui inizio dei corsi è previsto al 1 novembre. In caso di mancato rispetto del termine del 15 settembre/15 ottobre il Senato Accademico può deliberare, a titolo di sanzione per l'anno accademico successivo, la riduzione per la Scuola inadempiente di una borsa di Ateneo oltre che l'impossibilità per i dottorandi di alloggiare al Collegio S. Chiara.
7. I bandi di cui al comma 5, diffusi anche attraverso mezzi informatici, devono contenere:
  - a) il numero complessivo dei candidati da ammettere al Dottorato o alla Scuola ;
  - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio;
  - c) l'eventuale contributo a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
  - d) le modalità di espletamento delle prove di ammissione.
8. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da almeno tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. La Commissione dell'esame di ammissione deve comprendere rappresentanti di ogni Sezione. I criteri di valutazione delle prove previste sono preventivamente stabiliti dalla Commissione in seduta plenaria.
9. Nel caso di accordi di cooperazione nazionale e internazionale, la composizione della Commissione e le modalità di espletamento delle prove di ammissione possono essere definite nella convenzione.
10. Le Commissioni sono tenute a formulare una graduatoria di merito.
11. La graduatoria finale è unica con possibilità di ex-aequo esclusivamente per i candidati che abbiano espresso l'opzione per Sezioni diverse. I posti e le borse di studio vengono assegnati sulla base delle opzioni espresse e fino alla concorrenza del numero originariamente stabilito per ciascuna Sezione.
12. Nel caso in cui il numero di idonei che abbiano optato per la Sezione sia inferiore al numero dei posti assegnati alla Sezione stessa, o che sia inferiore al numero delle borse alla medesima originariamente destinate, il Collegio dei docenti deciderà a quale delle altre Sezioni attribuire i rimanenti posti e/o borse di studio.

#### **ART. 14 – Esame finale**

1. Durante l'ultimo anno di corso e, preferibilmente, sei mesi prima della sua conclusione, i dottorandi inoltrano al Collegio dei Docenti richiesta di ammissione alla prova finale. Sulla singola richiesta, delibera il Collegio dei Docenti, previo parere favorevole del docente di riferimento.
2. I Dottorandi possono redigere la propria tesi in lingua italiana o inglese; per l'uso di una lingua straniera diversa, è necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti.
3. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti ed è composta da tre membri scelti tra esperti qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche di

riferimento del dottorato. Almeno due membri della Commissione devono appartenere a Università, anche straniera, diverse dall'Università di Siena e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. Su proposta del Collegio la Commissione può essere inoltre integrata da ulteriori due esperti. Il Collegio dei Docenti può proporre una Commissione diversa per ogni singolo candidato.

4. Nel caso di accordi di cooperazione nazionali e internazionali, la Commissione è costituita e nominata secondo le modalità e le procedure previste dalla convenzione di riferimento.
5. L'Ateneo, unitamente al titolo di Dottore di Ricerca, può rilasciare il marchio di garanzia europea denominato "Doctor Europaeus", qualora sussistano le seguenti condizioni:
  - che la tesi di dottorato sia stata preparata, anche in parte, in seguito ad un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un Paese membro della Comunità Europea diverso da quello italiano;
  - che l'autorizzazione all'ammissione all'esame finale sia stata accordata sulla base delle relazioni sulla tesi redatte da almeno due professori appartenenti a due università di due Stati membri della Comunità Europea diversi da quello italiano;
  - che almeno un membro della Commissione esaminatrice appartenga ad una università di uno Stato membro della Comunità Europea diverso da quello italiano;
  - che la discussione della tesi, almeno in parte, venga effettuata in una lingua della Comunità Europea diversa da quella italiana.
6. Il Senato Accademico definisce le modalità e i tempi dei lavori delle Commissioni giudicatrici che dovranno concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla data di nomina. Decorso tale termine, la Commissione decade e il Rettore nomina una nuova Commissione.
7. Sono compiti della Commissione :
  - a) approvare la tesi ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca.

Nel caso in cui la tesi sia particolarmente meritevole, la Commissione può, con apposita motivazione, proporre la segnalazione della tesi al Comitato Scientifico di Ateneo al fine dell'attribuzione del premio annuale per la migliore tesi di dottorato. Ogni Collegio dei Docenti provvede a selezionare non più di una di tali segnalazioni ed inviarla al Comitato Scientifico di Ateneo;
  - b) approvare la tesi, sotto condizione di revisione di limitata entità, la cui verifica è a cura del Direttore della Scuola di Dottorato o del Coordinatore della Sezione;
  - c) approvare la tesi, sotto condizione di revisione di maggiore entità la cui verifica è demandata alla Commissione stessa.;
  - d) richiedere la ripetizione dell'esame finale che può, comunque, avvenire una sola volta.
8. Il titolo di Dottore di ricerca è conferito dal Rettore in base all'esito positivo dell'esame certificato dal Collegio dei Docenti. I pareri della Commissione giudicatrice vanno allegati alla proposta e depositati presso un apposito archivio dell'Università e costituiscono materiale utile alla valutazione della Scuola di Dottorato da parte del Comitato Scientifico dell'Ateneo. Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi sarà depositata presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
9. In caso di accordi di cooperazione nazionale ed internazionale è possibile attribuire il titolo di dottore di ricerca congiuntamente ad altri Atenei secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

#### **ART. 15 – Premio per la migliore tesi di dottorato di ricerca**

1. E' istituito un Premio annuale da conferire alla Tesi di Dottorato giudicata dal Comitato Scientifico di Ateneo più innovativa fra quelle discusse nel corso dell'anno, il cui finanziamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico. La tesi è selezionata dal

Comitato Scientifico di Ateneo fra le tesi segnalate dai Collegi dei Docenti in base alla procedura descritta al precedente art. 14.

2. Il premio viene, di norma, consegnato dal Rettore durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico.

#### **ART. 16 - Scuole di dottorato e Dipartimenti**

1. In prima applicazione la sede amministrativa della Scuola di Dottorato coincide di norma con il Dipartimento a cui afferisce il Direttore. Nel caso in cui il Direttore afferisca nel tempo ad un dipartimento diverso e nel caso in cui sia eletto un nuovo Direttore afferente ad un diverso dipartimento, su proposta del Collegio dei Docenti della Scuola, la sede amministrativa del dottorato, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento, può essere variata. Ogni dipartimento che desideri afferire ad una Scuola di Dottorato può farlo con propria delibera, se almeno un membro del Collegio dei Docenti di quella Scuola è anche membro di quel dipartimento. L'afferenza è effettiva se confermata dal Collegio dei Docenti della Scuola con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti. Ogni dipartimento può afferire a più Scuole di Dottorato; ad ogni Scuola di Dottorato può afferire più di un dipartimento. L'afferenza del dipartimento che sia sede amministrativa è necessaria per la costituzione della Scuola di Dottorato.

#### **ART. 17 – Tasse e contributi**

1. Eventuali tasse e contributi per l'accesso e la frequenza alle Scuole sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

#### **ART. 18– Borse di studio**

1. Nell'ambito della programmazione annuale, il Senato Accademico destina le risorse per le borse di studio e per il funzionamento delle Scuole, il cui fondo viene ripartito secondo criteri stabiliti dal Senato Accademico stesso.
2. Il conferimento del titolo durante l'ultimo anno non comporta la sospensione della borsa di studio.
3. Con decreto rettorale, viene determinato annualmente il numero delle borse di studio, comunque non inferiore a tre, e alla metà dei dottorandi ammissibili, da attribuire a ciascuna Scuola, sentito il Comitato Scientifico di Ateneo. Tale numero può essere aumentato, su richiesta del Direttore della Scuola, fino alla concorrenza della capacità massima recettiva di ciascuna Scuola, anche in relazione ai finanziamenti di cui al comma 7. In questo caso può corrispondere un analogo ampliamento del numero di posti senza borsa, sempre fino al raggiungimento della capacità massima recettiva.
4. Le borse di studio sono assegnate ai dottorandi, secondo la graduatoria di ammissione, di norma il 1 ottobre di ciascun anno accademico e la cadenza della loro erogazione non potrà essere superiore al bimestre. Ogni successiva annualità viene attribuita a seguito della valutazione da parte del Collegio dei Docenti.
5. In caso di revoca o rinuncia alla borsa di studio, quest'ultima può essere assegnata, per la parte residua, ad un dottorando dello stesso ciclo non assegnatario di borsa, previa accettazione del medesimo, nel rispetto della graduatoria di riferimento.
6. L'importo della borsa di studio è aumentata del 50% nel periodo dell'eventuale soggiorno all'estero.
7. In aggiunta alle borse di studio finanziate dal bilancio o da strutture dell'Ateneo, possono esserne attivate ulteriori a seguito di finanziamento da parte di enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni. Le convenzioni con soggetti privati dovranno contenere, nel caso di erogazione del finanziamento dilazionato, una fideiussione bancaria o assicurativa.

### **ART. 19 – Master scientifico-culturale**

1. Al termine del primo anno della Scuola, può essere conferito, a coloro che interrompono il dottorato un “Master Scientifico-Culturale” (MSC), corrispondente al Master universitario di secondo livello disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il Collegio dei Docenti stabilisce il numero minimo di CFU, comunque non inferiore a 60, necessari per conseguire il Master di cui al comma 1

### **ART. 20–Titolo congiunto e accordi con altre Università**

1. L’Università degli Studi di Siena può stipulare accordi di cooperazione internazionale e di cooperazione con altre Università italiane o straniere al fine di istituire dottorati di ricerca con il rilascio del titolo congiunto, multiplo o doppio. Le norme di tali accordi prevalgono sul presente regolamento.

2. Al termine dei corsi di studio svolti in collaborazione fra più atenei e comunque dopo le prove finali, previste anche in maniera congiunta, possono essere rilasciati i seguenti titoli di Dottore di Ricerca:

- il titolo nazionale singolo, che verrà rilasciato secondo le modalità classiche del nostro Ateneo;
- il titolo “unico congiunto” (*joint degree*) che è un titolo unico, rilasciato congiuntamente da almeno due Istituzioni Universitarie che offrono un programma di studio integrato;
- il titolo “doppio” o “multiplo” (*double/multiple degree*) è caratterizzato da due o più titoli riconosciuti a livello nazionale dai Paesi di cui fanno parte le istituzioni firmatarie l’accordo e rilasciati ufficialmente da due o più istituzioni coinvolte in un programma di studio integrato.

### **ART. 21 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica.